



Tribunale di PESCARA

Segreteria amministrativa tel. 085 4532211
tribunale.pescara@giustizia.it prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it

Ufficio di Dirigenza

P.D. n. 7/2021

Pescara, 3 marzo 2021

OGGETTO: LINEE GUIDA SUL RILASCIO DELLA FORMULA ESECUTIVA DIGITALE

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
IL DIRIGENTE

Premesso che il comma 9 bis dell'art. 23 della legge 176/2020¹ consente al cancelliere il rilascio, in forma di documento informatico, della formula esecutiva dei titoli giudiziali, previa istanza da depositarsi da parte del difensore sempre in modalità telematica e, al difensore la possibilità di estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico;

ritenuta la necessità di dare attuazione alla norma suddetta, si emanano le seguenti linee guida in vigore a partire dall'8 marzo 2021:

1. L'avvocato che intende richiedere la formula esecutiva su un provvedimento giudiziario ne farà specifica richiesta direttamente nel corrispondente fascicolo sul Sicid o Siecic. Al fine di rendere più efficiente il servizio, il legale dovrà intestare la richiesta come "Richiesta di rilascio di formula esecutiva". Qualora non originariamente delegato, l'avvocato richiedente dovrà allegare alla richiesta la procura alle liti proveniente dal soggetto a favore del quale la stessa formula esecutiva possa essere rilasciata.

2. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento, con indicazione in calce alla stessa, della parte a favore della quale è spedita (e del suo procuratore munito di procura alle liti, richiedente la copia stessa).

3. Il personale di cancelleria a ciò designato, verificata la regolarità formale e la completezza della richiesta provvede a depositare nel fascicolo telematico l'originale del titolo esecutivo richiesto, composto dalla copia anche per immagine del provvedimento (sentenza, decreto ingiuntivo, ordinanza, verbale di conciliazione ecc.) e dalla allegata formula esecutiva redatta apponendo la propria firma digitale su un modello unico su foglio separato. Dell'avvenuto deposito verrà data comunicazione all'avvocato richiedente

"4. L'avvocato della parte a favore della quale può essere rilasciata la copia esecutiva provvederà ad estrarre le copie esecutive e ad autenticare le stesse ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 D.L. 179/2012 come modificato dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 usando la seguente formula:

- sull'esemplare che costituirà titolo esecutivo ai sensi dell'art. 475 cpc

Attestazione di conformità

" il sottoscritto avv ... nella qualità di difensore di (C.F. o P.I.) residente o con sede Ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 D.L. 179/2012 come modificato dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, ATTESTA che la presente copia del provvedimento di Emesso da In data Spedito

in formula esecutiva in data.... nel proc. N. ... è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è estratto.

Dichiara sotto la propria personale responsabilità che è la sola copia spedita in forma esecutiva che intende azionare ai sensi dell'art. 476 cpc

Pescara , avv.

Sulle ulteriori copie:

Attestazione di conformità

" il sottoscritto avv ... nella qualità di difensore di..... (C.F. o P.I.) residente o con sede Ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 D.L.179/2012 come modificato dal D.L.90/2014 convertito nella legge 114/2014, ATTESTA che la presente copia del... (natura provvedimento) di emesso da.... in data.... spedito in formula esecutiva in data.... nel proc. N. ... è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è estratto .

Pescara , avv.

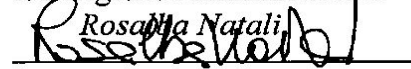
5. L'avvocato munito del titolo esecutivo e delle copie come sopra formati potrà recarsi direttamente presso l'Unep per richiedere l'esecuzione del provvedimento.

Ai sensi dell'art. 476 cpc non è consentita la spedizione alla stessa parte di altra copia in formula esecutiva con il conseguente obbligo di richiedere, ove necessario, autorizzazione al secondo rilascio.

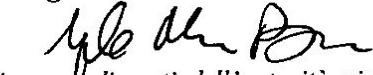
Con circolare DAG 04/02/2021.0024494.U la Direzione generale per gli affari interni Ufficio I del Ministero della Giustizia ha chiarito che dato che la norma in esame troverà applicazione fino al termine del periodo emergenziale (dalla data di entrata in vigore del d.l. 137 del 2020 convertito in legge 176/2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del d.l. 25marzo 2020 n 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n 35 si applicano le disposizioni dei comma da 2 a 9 ter) gli uffici giudiziari dovranno rilasciare le copie esecutive telematiche senza esigere il pagamento dei relativi diritti.

Va da sé che le richieste di copia esecutiva in formato analogico dovranno, di contro, essere precedute dal versamento dei relativi diritti di copia in modalità telematica .

Il Dirigente Amministrativo

Rosalba Natali


Il Presidente del Tribunale

Angelo Mariano Bozza


Art. 23 Comma 9 bis La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'instestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale.